

<b>Oggetto del contratto:</b>	Contratto di Accordo Quadro ex art. 54, c.3, del D. Lgs. 50/2016 con un solo operatore economico per ciascun lotto finalizzato all'affidamento dei lavori degli interventi di riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici. Lotto 2: Messa in Sicurezza e Riqualificazione Funzionale con interventi di Adeguamento strutturale ed Efficientamento Energetico del Plesso Infanzia (Cod. Ares 0630491412) del 30° C.D. Parini.
<b>Ditta contraente:</b>	F.A.C. 94 SOC. COOP.
<b>Servizio contraente:</b>	Servizio Edilizia Scolastica e Supporto alle Strutture Tecniche per Lavori Pubblici ed Espropri
<b>Cig:</b>	9798990E58
<b>N. repertorio:</b>	5741
<b>Data di registrazione:</b>	18/08/2023

## ACCORDO QUADRO

COMUNE DI NAPOLI

REPERTORIO n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

OGGETTO: Contratto di Accordo Quadro ex art.54, c.3, del D. Lgs. 50/2016 con un solo operatore economico finalizzato all'affidamento degli *"interventi di riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici – asili nido e scuole dell'infanzia – nell'ambito del PNRR "Piano per gli asili nido e le scuole dell'infanzia" di cui alla Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca – Investimento 1.1; interventi di riqualificazione architettonica e funzionale, adeguamento sismico / messa in sicurezza e adeguamento impiantistico di palestre nell'ambito del PNRR "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole" di cui alla Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca – Investimento 1.3 – Lotto 2: Messa in Sicurezza e Riqualificazione Funzionale con interventi di Adeguamento strutturale ed Efficientamento Energetico del Plesso Infanzia (Cod. Ares 0630491412) del 30° C.D. Parini. CUP: B68I22000200006 – CIG: 9798990E58"*, affidati in via di urgenza con Determinazione Dirigenziale n. 32 del 06.06.2023 – DETDI/2023/335 del 07/06/2023 Servizio Tecnico Scuole dell'Area Manutenzione, alla ditta F.A.C. 94 Soc. Coop. \_\_\_\_\_ C.F. e P.IVA 01586230631, rappresentata dal sig. Fabozzi Michelangelo \_\_\_\_\_, Legale rappresentante e Direttore tecnico, che ha offerto in sede di gara un ribasso unico percentuale del 42,2309 % sull'elenco prezzi posto a base di gara. Importo complessivo massimo consentito pari ad € 705.000,00 per lavori comprensivi di € 21.150,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre IVA al 22%.

## TRA

1) Comune di Napoli (cod. fisc. 80014890638), nella persona dell'arch. Alfonso GHEZZI, [REDACTED] nella qualità di Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica e Supporto alle Strutture Tecniche per Lavori Pubblici ed Espropri abilitato alla stipula dei contratti per il Comune di Napoli ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dell'art. 48 dello Statuto Comunale nonché dell'art. 10 del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, domiciliato per la carica presso la Sede legale Comunale;

## E

2) F.A.C. 94 SOC. COOP. [REDACTED]  
[REDACTED] - C.F. e P.IVA 01586230631, come da certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Napoli, la cui verifica risulta agli atti del RUP, rappresentata dal sig. Fabozzi Michelangelo [REDACTED] in qualità di legale rappresentante e Direttore tecnico;

## PREMESSO

- che il Servizio Edilizia Scolastica e Supporto alle Strutture Tecniche per Lavori Pubblici ed Espropri ha coordinato l'azione di gestione delle procedure nonché di redazione della documentazione necessaria alla presentazione delle candidature agli avvisi banditi dalla Regione e dal MIUR per gli interventi di edilizia scolastica nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, proposte dalle singole municipalità in relazione alle esigenze emerse dalle verifiche di vulnerabilità sismica;

- che all'esito dei predetti Avvisi sono stati ammessi a finanziamento n. 26 interventi, oltre ad altri due interventi confluiti nel PNRR e derivanti da progettazioni pregresse;



- che in particolare:

- con decreto direttoriale n. 57 del 8/9/2022, sono state approvate le graduatorie di cui all'Avviso Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" e con successivo decreto direttoriale n. 74 del 26/10/2022 sono state sciolte le riserve in merito ad alcuni interventi, per cui sono stati ammessi a finanziamento n. 11 nidi, n. 2 poli dell'Infanzia e n. 6 scuole dell'Infanzia, tra cui quelli relativi agli interventi ricompresi nella procedura indicata in epigrafe relativi a nidi - infanzia;
- con decreto direttoriale n.85 del 15/11/2022, sono state approvate le graduatorie di cui all'Avviso: Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3: Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole, per cui sono stati ammessi a finanziamento n.2 palestre, tra cui quelli relativi ricompresi nella procedura indicata in epigrafe relativi alle palestre;
- che in data 1° dicembre 2022 e 14 febbraio 2023 sono stati sottoscritti dal MIUR gli accordi di concessione dei finanziamenti relativi ai predetti bandi per tutti gli interventi indicati in epigrafe;
- che con le delibere n. 410 del 27/10/2022 e n. 109 del 06/04/2023 la Giunta Comunale ha approvato i Progetti di fattibilità degli interventi ammessi, elaborati dalle risorse interne all'Amministrazione e da porre a base degli affidamenti dei servizi di progettazione o di affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione;
- che con Determinazione n. 27 del 28/04/2023 registrata al n. E/10/2/2023/27

in data 28/04/2023 il Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica e Supporto alle Strutture Tecniche per Lavori Pubblici ed Espropri ha indetto gara di Accordo Quadro articolata in due cluster, suddivisi in totale sei lotti con un unico operatore economico per ciascun lotto, mediante procedura negoziata ai sensi del combinato disposto dell'art. 63 del D.lgs. n. 50/2016 e dell'art.1, co.2 lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, così modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2) del decreto legge n. 77 del 2021, convertito in legge n.108 del 2021, mediante il ricorso al Mercato Elettronico (MEPA) attraverso il sistema della Richiesta di Offerta (RDO), secondo il criterio del minor prezzo, finalizzato all'affidamento dei lavori;

- che dall'esito della gara per il Lotto 2, espletata interamente attraverso il MEPA tramite la R.D.O. n.ro NG 3552838 del 05.05.2023, nella seduta del 25.05.2023, veniva formulata proposta di aggiudicazione in favore della ditta F.A.C. 94 SOC. COOP. [REDACTED]

- C.F. e P.IVA 01586230631, che ha offerto il massimo ribasso pari a 42,2309 % sull'elenco prezzi posto a base di gara;

- che con Determinazione Dirigenziale n. 032 del 06.06.2023 – DETDI/2023/335 del 07.06.2023 il Dirigente del Servizio Tecnico Scuole dell'Area Manutenzione, ha approvato la proposta di aggiudicazione del Lotto 2 in via di urgenza in favore della ditta F.A.C. 94 SOC. COOP. [REDACTED]

[REDACTED] - C.F. e P.IVA 01586230631;

- che il RUP in data 29.05.2023, a mezzo servizio comunicazione del ME.PA., ai sensi e per gli effetti dell'art.76 co.5 lett. a) ha inviato l'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione alle ditte partecipanti;

- che ai sensi dell'art.32, co.10, lett. b), del D.lgs. 50/2016 per la presente procedura di accordo quadro non si applica il termine dilatorio di stand still di



35 giorni per la stipula del contratto;

- che da parte del RUP sono stati avviati i controlli esperiti ai sensi dell'art.80 del D.lgs. 50/2016, in corso di completamento;

- che, ai fini della conclusione del presente atto, con nota PG/2023/470850 sono stati richiesti all'U.O. Contrasto all'Evasione ed Elusione Fiscale e Tributaria gli accertamenti relativi al Programma 100 che in data 20/06/2023 (PG/2023/0508798) ha dato esito regolare; inoltre il RUP della procedura di affidamento ha acquisito e conserva agli atti le risultanze, con esito regolare, degli accertamenti relativi al Documento Unico attestante la Regolarità Contributiva, in corso di validità dell'impresa contraente (certificazione D.U.R.C. ON LINE n.ro Protocollo INPS\_35431054 emessa in data 03.04.2023 e con scadenza validità 01.08.2023), agli atti del RUP;

- che nelle more del completamento delle verifiche dei requisiti prescritti ex lege da parte dell'operatore economico risultato aggiudicatario, può essere stipulato l'Accordo Quadro che sarà risolutivamente condizionato all'esito negativo delle stesse; analogamente, qualora l'Amministrazione abbia la necessità di attivare un contratto applicativo prima della conclusione delle suddette verifiche, potrà procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza, ovvero alla sottoscrizione del contratto applicativo, che, pertanto, sarà risolutivamente condizionato all'esito negativo delle stesse;

- che ai fini dell'art. 1 del D.P.C.M. n. 187 del 11.05.1991 si ottempera con la dichiarazione resa dal Legale Rappresentante della ditta F.A.C. 94 SOC. COOP. che il R.U.P. ha acquisito e conserva agli atti;

- che in ottemperanza agli obblighi derivanti dall'adesione al Protocollo di Legalità in materia di appalti in data 19 giugno 2023, giusto protocollo PR\_NAUTG\_Ingresso\_0198948\_20230619, è stata rilasciata per la ditta F.A.C. 94 SOC. COOP. informazione liberatoria provvisoria ai sensi dell'art.3

comma 2, del D.L. 16.07.2020, n.76 utilizzando il collegamento alla Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia;

- che ai sensi dell'art.3, co.2 della Legge 120/2020 al fine di evitare un ritardo nella stipulazione del contratto, questo può essere immediatamente stipulato a seguito del rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle risultanze delle banche dati di cui al co.3 della Legge 120/2020, anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulta non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, co. 4, lett. a), b) e c), del D. Lgs.159/2011;

- che la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di obbligazioni per la Stazione Appaltante nei confronti dell'operatore economico in quanto definisce unicamente la disciplina generale delle modalità di affidamento ed esecuzione dei singoli appalti specifici per gli interventi manutentivi. Il presente Accordo individua, invece, l'obbligo per l'operatore economico di assumere i lavori che successivamente saranno richiesti, entro il limite massimo dell'importo stimato ed entro il periodo di validità del presente Accordo.

**tanto premesso, si conviene e si stipula quanto segue:**

*Art.1) Valore delle premesse.* La premessa è patto e costituisce parte integrante del presente atto.

*Art.2) Oggetto dell'appalto.* Il presente Accordo Quadro con un solo operatore economico di cui al combinato disposto dell'art.3, comma 1, lettera iii) e dell'art. 54 del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm. ii ha per oggetto le condizioni generali di contratto tra la Stazione Appaltante e l'operatore economico contraente, la ditta F.A.C. 94 SOC. COOP. regolanti l'esecuzione



di tutti i lavori relativi alla " *Messa in Sicurezza e Riqualificazione Funzionale con interventi di Adeguamento strutturale ed Efficientamento Energetico del Plesso Infanzia (Cod. Ares 0630491412) del 30° C.D. Parini*" che l'operatore economico sarà obbligato ad assumere successivamente alla stipula di singoli contratti applicativi, secondo le lavorazioni, modalità, termini e quant'altro puntualmente indicato nel capitolato d'appalto.

Con la conclusione dell'Accordo Quadro, l'Appaltatore si impegna ad assumere e ad eseguire le prestazioni che, contemporaneamente e/o successivamente e/o progressivamente saranno richieste dalla che la Stazione Appaltante, nei limiti dell'importo massimo stimato e nel periodo di validità del presente Accordo Quadro.

A seguito di determinazione da parte della che la Stazione Appaltante, l'Appaltatore sarà tenuto, nei termini ivi indicati, a stipulare uno o più Contratti Applicativi relativi a lavori che riguardano esclusivamente Interventi del Piano ricadenti nel Lotto Assegnato all'Appaltatore medesimo.

Ogni Contratto Specifico sarà pertanto stipulato dall'Appaltatore con la Stazione Appaltante per gli Interventi del Piano ricadenti nel Lotto Assegnato all'Appaltatore stesso. L'Appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro fintantoché la Stazione Appaltante non avrà attivato il/i Contratto/i Specifico/i, mediante determinazione.

Gli affidamenti dei singoli Contratti Applicativi comprenderanno tutte le prestazioni necessarie per eseguire le attività, nei termini e nelle condizioni previste dal presente Accordo Quadro, dalle Condizioni Generali per il Lotto affidato, dalle Condizioni Particolari, nonché dagli stessi Contratti Applicativi.

L'Appaltatore resta obbligato al rispetto delle disposizioni normative vigenti in relazione all'oggetto del Contratto Specifico.



*Art.3) Documenti integranti l'appalto e allegazioni.* L'Accordo Quadro è regolato dalle Delibera di Giunta Comunale n. 410 del 27/10/2022 e n. 109 del 06/04/2023, della Determinazione Dirigenziale di indizione gara n. 27 del 28.04.2023 e dalla Determinazione Dirigenziale di affidamento n. 32 del 06.06.2023 del Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica e Supporto alle Strutture Tecniche per Lavori Pubblici ed Espropri, dagli elaborati tecnici approvati dalla Stazione Appaltante, dando atto che la redazione del piano operativo di sicurezza costituirà adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a) del D.lgs. 81/2008, all'articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3, e 5, del D.lgs. 81/2008 e all'articolo 29, comma 3 del D.lgs. 81/2008, dal capitolato speciale d'appalto, dal Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Campania – edizione 2023, e da tutti gli atti richiamati che, sebbene non allegati, costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro. Per tutto quant'altro non previsto vale la normativa in materia all'uopo applicabile.

*Art.4) Corrispettivo e durata dell'Accordo Quadro.* L'Accordo avrà durata massima entro il 31/12/2025, ovvero durata inferiore in caso di esaurimento dell'importo complessivo prima della predetta scadenza; la Stazione appaltante si riserva comunque la facoltà, se concessa, di estendere la durata di cui al precedente per un ulteriore periodo opzionale di 6 (sei) mesi, fermo ed impregiudicato il valore massimo stimato dell'appalto; nel predetto periodo potranno essere stipulati i contratti attuativi.

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni che la Stazione Appaltante disporrà, questi ultimi potranno essere emessi sino alla data di scadenza dell'Accordo Quadro. Qualora l'ultima determinazione, emesso in vigore di Accordo Quadro, riguardasse un Contratto Specifico da eseguirsi in un termine avente scadenza dopo il termine di cessazione dell'Accordo Quadro

medesimo, quest'ultimo dovrà intendersi automaticamente prorogato per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle prestazioni richieste per il completamento del Contratto applicativo nei tempi stabiliti, senza che l'Appaltatore possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.

Il valore massimo dell'Accordo Quadro (rappresentativo della sommatoria dell'importo massimo presunto dei contratti attuativi che potranno essere affidati in virtù del presente contratto nell'arco della sua della sua validità) è di € 705.000,00 di cui € 21.150,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. e somme a disposizione, applicando il ribasso percentuale del 42,2309 % sull'elenco prezzi costituente l'offerta formulata in sede di gara dall'affidataria.

Tale importo rappresenta la somma di tutti gli importi dei possibili singoli appalti specifici e lo stesso deve ritenersi presunto e quale limite massimo dell'Accordo, in alcun modo impegnativo e vincolante per la Stazione Appaltante.

Fermo restando quanto precede, i singoli Contratti Applicativi conterranno specifiche clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 106, co. I, lett. a), del Codice dei Contratti, e dell'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 28 marzo 2022, n. 25.

*Art.5) Modalità di affidamento ed esecuzione dei singoli contratti attuativi.* La Stazione appaltante potrà attivare, senza che l'Appaltatore abbia nulla a pretendere, singoli contratti attuativi durante il periodo di validità dell'Accordo Quadro.

L'affidamento all'Appaltatore dei singoli contratti attuativi avverrà direttamente, senza un nuovo confronto competitivo, Ogni contratto attuativo



verrà stipulato in forma di scrittura privata semplice in formato elettronico ai sensi dell'art.32, co. 14, del D.lgs. n. 50/2016, previa assunzione di apposita determinazione dirigenziale che ne definisca la spesa e ne stabilisca la durata temporale.

In sede di stipulazione dei singoli contratti attuativi, non troverà applicazione l'obbligo di comunicazione previsto dall'art.76, comma 5, lett. d), del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm. ii. Parimenti, ai sensi dell'art.32, comma 10, lett. b), primo periodo, del D.lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm. ii, non troverà applicazione il termine dilatorio previsto al comma 9 del medesimo articolo.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni di cui ai singoli contratti attuativi a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti in materia di servizi pubblici e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto di Accordo Quadro, nel capitolato speciale e nel singolo contratto attuativo, ivi inclusi i rispettivi allegati.

Il corrispettivo dei singoli Contratti Applicativi è determinato in base al prezzo individuato ai sensi delle Condizioni Generali, previa applicazione del ribasso unico percentuale offerto nel corso della Procedura da parte dell'Appaltatore contraente il Contratto Specifico.

Il corrispettivo erogato comprende ogni attività operativa e tecnico-amministrativa comunque connessa alla prestazione dei lavori e necessaria a realizzare a regola d'arte le opere oggetto del Contratto Specifico.

L'Accordo Quadro sarà risolutivamente condizionato all'esito negativo delle verifiche dei requisiti prescritti ex lege da parte dell'Appaltatore.

Qualora l'Amministrazione abbia la necessità di attivare un contratto applicativo prima della conclusione delle suddette verifiche, potrà procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza, ovvero alla sottoscrizione del



contratto applicativo, che, pertanto, sarà risolutivamente condizionato all'esito negativo delle stesse.

*Art.6) Subappalto.* L'impresa in merito al subappalto, secondo quanto riportato nell'offerta, intende avvalersi del subappalto nei limiti di legge per opere della categoria prevalente nei termini e modi consentiti dall'art. 105 del d.lgs. 50/2016.

Si precisa in ogni caso che si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell'Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest'ultimo e previsti dal PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "*Do No Significant Harm*" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. *Tagging*), della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso:

- i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021, come indicati, nel presente atto e, altresì, nelle Condizioni Generali e nel Sub-Disciplinare 1. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al precedente articolo 6, sotto paragrafo 6.b) del presente Accordo Quadro; nonché
- le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al Decreto 11 gennaio 2017, recante «*Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili*», emanato dal Ministero dell'Ambiente e della

Tutela del Territorio e del Mare (ora rinominato "Ministero della Transizione Ecologica").

Art. 7) *Garanzie contrattuali.* In aderenza a quanto precisato dall'ANAC nella FAQ D16 relativa agli Accordi Quadro, *la cauzione definitiva, da presentarsi alla data della sottoscrizione dell'AQ, va calcolata con riferimento all'importo massimo previsto nel medesimo accordo anziché a quello/i dei contratti applicativi dovendo tale garanzia permanere sino alla fine delle prestazioni affidate in esecuzione, "diversamente l'Amministrazione rimarrebbe priva di garanzia, ed esposta al rischio connesso alla mancata presentazione da parte dell'aggiudicatario delle fidejussioni relative ai singoli contratti applicativi dell'accordo quadro, che la garantiscono dal rischio di mancata o inesatta esecuzione dei lavori" (Tar Lazio n. 6476/2018)*

Pertanto, a garanzia degli obblighi assunti col presente contratto, l'Appaltatore ha costituito cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016 con le riduzioni previste se in possesso dei requisiti e/o delle certificazioni indicati), mediante polizza fideiussoria n. 2016723, rilasciata da REVO Insurance S.p.A., in data 03/08/2023, fino alla concorrenza dell'importo di € 107.318,00, agli atti del Servizio.

Art. 8) *Penali.* Nel caso in cui l'Appaltatore non rispetti il termine stabilito per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali previste dal Contratto Specifico, il Contratto Specifico dispone, ai sensi dell'articolo 50, co. 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all'articolo 113-bis del Codice dei Contratti, che, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al relativo cronoprogramma, sia applicata, a carico dell'Appaltatore inadempiente, una penale giornaliera, che sarà ivi determinata dal Soggetto Attuatore, a partire dallo 0,6‰ (zero virgola sei per mille) fino all'1‰ (uno



per mille) sull'importo netto contrattuale.

La Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il Contratto Specifico, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, laddove l'importo complessivo delle penali applicate raggiunga il 10% (dieci per cento) del valore netto contrattuale, così come previsto dell'articolo 50, co. 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all'articolo 113-bis del Codice dei Contratti.

#### *Art. 9) Responsabilità dell'Appaltatore*

Per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente Accordo Quadro, con riferimento al Lotto assegnato all'Appaltatore, quest'ultimo è tenuto a presentare – assumendone i relativi rischi – un'idonea organizzazione d'impresa avente una capacità prestazionale comunque efficacemente dimensionata a far fronte, con esattezza e regolarità, ai Contratti Applicativi allo stesso affidati dalla Stazione appaltante, nel rispetto dei risultati e requisiti, anche in materia di qualità, richiesti dal presente Accordo Quadro e dai relativi allegati.

L'Appaltatore è obbligato a mantenere ed adeguare in qualsiasi momento alle effettive esigenze e caratteristiche dell'appalto la propria organizzazione produttiva, disponendo l'impiego di tutti i fattori produttivi necessari a far fronte agli obblighi di cui al presente Accordo Quadro, senza che l'eventuale maggiore impiego di mezzi produttivi rispetto alle proprie stime, previsioni o dichiarazioni effettuate o rese all'atto dell'offerta possa costituire motivo di esonero dagli obblighi contrattualmente assunti, ovvero fondamento per richieste di maggiori compensi, indennizzi o risarcimenti.

L'Appaltatore riconosce che i lavori oggetto del presente Accordo Quadro sono essenziali per l'Amministrazione e si impegna a realizzarli con modalità organizzative, tecniche e di controllo, più idonee per l'ottenimento del risultato richiesto, intendendosi impegnato a porre in essere tutti quegli



interventi, procedure e modalità o attività che, pur se non specificati nel presente Accordo Quadro e relativi allegati, si rendessero necessari per garantire il livello quantitativo e qualitativo delle prestazioni stesse.

Resta di competenza esclusiva dell'Appaltatore l'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto. L'Appaltatore si fa garante in particolare della condotta del personale proprio e degli eventuali subappaltatori, assicurando – anche mediante adeguata istruzione dello stesso – che in nessun caso il personale medesimo esegua prestazioni lavorative su disposizione o indicazione diretta del personale dell'Appaltatore.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare la Stazione Appaltante da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dall'inadempimento o ritardato adempimento delle attività, quali la perdita del finanziamento assegnato dall'Unione europea per mancato rispetto dei vincoli temporali assunti dallo Stato italiano.

*Art.10) Tracciabilità finanziaria.* L'appaltatore è tenuto all'osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. n.136/2010. Si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura – U.T.G. Della Provincia di Napoli della notizia dell'eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore/cottimista) ai medesimi obblighi.

L'Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dai Soggetti Attuatori conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, e recepiti nei Contratti Specifici mediante le Condizioni Particolari a corredo. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento

finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi del Piano per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

*Art. 11) Protocollo di legalità.* Il sig. Fabozzi Michelangelo nella qualità di rappresentante legale della ditta F.A.C. 94 SOC. COOP, dichiara di essere a conoscenza che il presente affidamento è soggetto al "Protocollo di Legalità in materia di appalti", stipulato in data 01/08/2007 e recepito dal Comune di Napoli con Deliberazione di G. C. n. 3202 del 05/10/2007 e di accettare espressamente le clausole di cui all'art. 8 dello stesso, che di seguito si riportano:

Clausola n. 1 - La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2 - La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 3 - La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura



l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4 - La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5 - La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 6 - La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza



del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola di cui al comma 2 dell'art.3 – La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già sottoscritti, nel caso di fornitura dei cosiddetti servizi “sensibili” di cui al comma 1 dell'art. 3, laddove emergano informazioni interdittive ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 252/98 a carico del subfornitore.

*Art.12) Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli.* Il sig. Fabozzi Michelangelo nella qualità di rappresentante legale della ditta F.A.C. 94 SOC. COOP. attesta di essere a conoscenza del contenuto dell'art. 2 del “Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Napoli”, approvato con Delibera di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014 e ss.mm. ii con Delibera di G.C. n. 217 del 29/04/2017 che rende applicabile il Codice stesso alle imprese fornitrici di beni e servizi e pertanto ne accetta incondizionatamente il contenuto e gli effetti. Le sanzioni applicabili, in caso di violazione di quanto disposto dal richiamato Codice, sono ai sensi dell'art. 20, comma 7, quelle del Patto di Integrità. Costituiscono motivo di risoluzione del contratto gravi e reiterate violazioni del suddetto Codice.

La società affidataria ha dichiarato in sede di partecipazione, ai sensi dell'art. 17 del “Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Napoli”, approvato con Delibera di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014 e successiva modifica, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti di codesta Amministrazione comunale, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto della

Amministrazione comunale in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata e si impegna, altresì, a non conferire tali incarichi per l'intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs n. 165 del 2001. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto di cui al comma 16 ter sono nulli e fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

*Art.13) Patto di integrità.* Il sig. Fabozzi Michelangelo nella qualità di rappresentante legale della ditta F.A.C. 94 SOC. COOP. dichiara di essere a conoscenza del contenuto del "Patto di Integrità", approvato con Delibera di G.C. n. 797 del 3 dicembre 2015, che rende applicabile il Patto stesso alle imprese partecipanti alle gare ed ai soggetti affidatari e, pertanto, ne accetta incondizionatamente il contenuto e gli effetti. L'Appaltatore assume, in particolare, i seguenti impegni: - rendere noto ai propri collaboratori a qualsiasi titolo il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, prendendo atto che il Comune di Napoli ne ha garantito l'accessibilità (ai sensi dell'art. 17, comma 2, del decreto Presidente della Repubblica n. 62/2013) pubblicandolo sul proprio sito istituzionale all'indirizzo web <http://www.comune.napoli.it>; - osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice stesso; - riferire tempestivamente al Comune di Napoli ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, od offerta di protezione, che sia avanzata nel corso dell'esecuzione dell'appalto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. L'Appaltatore, parimenti, prende atto che analogo obbligo dovrà essere assunto da ogni altro soggetto che intervenga, a qualunque titolo,



nell'esecuzione del contratto e che tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva e ogni altra forma di illecita interferenza; - rendere noti, su richiesta del Comune di Napoli, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il presente contratto, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. Le sanzioni applicabili, in caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il Patto di Integrità, sono l'escussione della fidejussione definitiva, la risoluzione del contratto, l'esclusione dalle procedure di gara/affidamento indette dal Comune di Napoli e la cancellazione dagli elenchi aperti per i successivi tre anni.

*Art.14) Disposizioni speciali per appalti e concessioni di lavori riconducibili agli interventi previsti dal "PNRR".*

Il sig. Fabozzi Michelangelo nella qualità di rappresentante legale della ditta F.A.C. 94 SOC. COOP. dichiara di impegnarsi, ai sensi dell'art. 47, comma 4, del D.L. 77/2021, ad assicurare una quota pari almeno al 15 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, femminile; di impegnarsi, ai sensi dell'art. 47, comma 4, del D.L. 77/2021, ad assicurare una quota pari almeno al 25 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile (con età inferiore a 36 anni); per operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti (e fino a cinquanta), di impegnarsi a consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 47, comma 3, del D.L. 77/2021; per operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti (e fino a cinquanta), di impegnarsi a consegnare alla Stazione Appaltante, entro



sei mesi dalla conclusione del contratto, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 47, comma 3-bis, del D.L. 77/2021. La relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali.

L'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente Accordo Quadro, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR, quali il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "*Do No Significant Harm*" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico.

*Art.15) Cessione dell'Accordo Quadro.* È vietata la cessione dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Applicativi sotto qualsiasi forma, ferme restando le previsioni di cui all'articolo 106, co. 1, lettera d), punto 2), del Codice dei Contratti.

L'Appaltatore prende atto ed accetta, con ciò espressamente acconsentendo preventivamente a mezzo della sottoscrizione del presente Accordo Quadro, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1407 Codice Civile, la Stazione Appaltante, possa cedere il presente Accordo Quadro a eventuali enti subentranti.

*Art.16) Spese Contrattuali.* Le spese del presente Accordo Quadro sono poste a carico della ditta affidataria la quale ha depositato la somma di € 96,00 con bonifico bancario del 03.08.2023 a titolo di imposta di bollo assolta virtualmente (autorizzazione Agenzia delle Entrate di Napoli n.00155500 del 20.11.2014).

*Art.17) Trattamento dei dati personali.* I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, esclusivamente nell'ambito delle attività regolate nel presente Accordo Quadro. La Stazione Appaltante, relativamente alle attività di cui al presente Accordo Quadro, assume il ruolo di Responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 Regolamento (UE) 679/2016.

*Art.17) Forma del Contratto.* Il presente Contratto di Accordo Quadro è stipulato mediante scrittura privata semplice in formato elettronico ai sensi dell'art.32, co. 14, del D. Lgs n. 50/2016, secondo il disposto dell'art. 6, comma 3, del D.L. n. 179/2012 convertito in L. n.221/2012. Le parti, come sopra costituite, si danno reciprocamente atto che il contenuto della presente scrittura è la precisa e fedele espressione della loro volontà. La stessa in uno a tutti gli allegati, viene sottoscritta con firma digitale mediante utilizzo di valido certificato elettronico di sottoscrizione, ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo marzo 2005, n. 82 e ai sensi dell'art. 2702 del C.C., con registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 131/1986.

Napoli 08.08.2023

#### IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE

Il Dirigente del Servizio Tecnico Scuole dell'Area Manutenzione arch. Alfonso GHEZZI, [REDACTED], munito di carta firma digitale il cui certificato, rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, identificato dal numero di serie 01 31 75 0a, valido dal 17.09.2020 al 17.09.2023.

#### IL RAPPRESENTANTE DELLA DITTA

Legale Rappresentante sig. Fabozzi Michelangelo nato [REDACTED]



